

**COMUNE DI ATINA****PROVINCIA DI FROSINONE****SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO****DETERMINAZIONE N. 255 DEL 15/12/2023**

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione imposta di registro a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ufficio Territoriale di Cassino, per atto giudiziario emesso dal Giudice di Pace di Cassino

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
adotta la seguente determinazione

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 07/09/2023, adottato ai sensi dell'art. 53, comma 23 della L. 388/2000 e s.m.i., con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 1 "Affari generali/URP/Organizzazione e Metodi, Personale, Socio-assistenziale, Demografici, Elettorale, Servizi scolastici, Servizio Cultura e servizi sportivi ricreativi";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21/07/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 8/08/2023 all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione PEG 2023-2025";

Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa;

Premesso che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Frosinone, Direzione Provinciale di Frosinone/Ufficio Territoriale di Cassino, con cartella di pagamento n. 047 2023 00229237 13 001 notificata al Comune di Atina e acquisita al prot. n. 9488 del 22/11/2023, ha trasmesso la liquidazione dell'imposta di registro ed accessori per la registrazione atto giudiziario emesso dal Giudice di Pace di Cassino dell'importo di € 288,00;

Richiamato il D.P.R. 26/04/1986, n. 131 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 37 – Atti dell'autorità giudiziaria

1. "Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato;

- art. 54 – Riscossione dell'imposta in sede di registrazione

1. "All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la liquidazione è differita a norma del comma 2 dello stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta."

2. i funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.

3. Per gli atti emanati dagli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.

4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.

5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare".

-art.8 della Tariffa di cui alla nota 1, che alla lettera d) prevede l'obbligo di registrazione delle sentenze "non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale";

Ritenuto pertanto di provvedere al pagamento dell'imposta suddetta;

Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Accertato che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lett. a2) del D.L. 78/2009, per quanto applicabile agli enti locali,

## D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare la somma di € 288,00, a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Frosinone, Direzione Provinciale di Frosinone/Ufficio Territoriale di Cassino, per la cartella di pagamento n. 047 2023 00229237 13 001 relativa al pagamento dell'imposta di registro ed accessori per la registrazione dell'atto giudiziario emesso dal Giudice di Pace di Cassino;

DI DARE ATTO che l'Ufficio Ragioneria provvederà al pagamento del suddetto importo a favore dell'Agenzia delle Entrate delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Frosinone, Direzione Provinciale di Frosinone/Ufficio Territoriale di Cassino, con versamento tramite bollettino PagoPa, già predisposto e allegato all'avviso di liquidazione di cui all'oggetto;

DI IMPUTARE la somma di € 288,00 al Capitolo 1403 Piano dei conti 1.02.01.99.999 "Tassa registro atti e sentenze" del bilancio 2023-2025, gestione competenza garante dovuta disponibilità;

DI DARE ATTO della natura della spesa in riferimento agli obblighi di rispetto delle norme di finanza pubblica richiamate in premessa;

DI DARE ATTO che la presente diviene esecutiva ed efficace una volta acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario attestante la copertura finanziaria di cui agli artt. 153, comma 5 e 183 c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata oltre che sull'Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 667 del 14/12/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 15/12/2023

**Il Responsabile del Servizio**

F.to VOLANTE PIETRO FRANCESCO MARIA

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 667 del 14/12/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Atina, li 15/12/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to BASTIANELLI PAOLO

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 63**

Il 16/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **656 del 15/12/2023** con oggetto:

**Impegno e liquidazione imposta di registro a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ufficio Territoriale di Cassino, per atto giudiziario emesso dal Giudice di Pace di Cassino**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **VOLANTE PIETRO FRANCESCO MARIA** il **16/01/2024**.

1

---

<sup>1</sup> Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ATINA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.